

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 370

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006

Modifiche al codice di procedura penale in materia
di ricorso per cassazione

ONOREVOLI SENATORI. - Sempre più spesso le motivazioni delle sentenze dei giudici penali sono zeppe di *obiter dictum*, e cioè di considerazioni del tutto estranee all'oggetto del processo o non di natura giuridica o attinenti al fatto, esprimendo, altresì, giudizi o meglio opinioni ultronee di carattere storico, politico, etico o relativo a criteri attinenti all'esercizio di funzioni politiche o amministrative, non rilevanti ai fini del giudizio.

Alcuni di questi *obiter dictum* (ho sotto gli occhi il caso esemplare di un provvedimento definitivo di proscioglimento del così detto «tribunale dei ministri», assai maliziosamente e scorrettamente zeppo di non pertinenti considerazioni a carico dei comportamenti dell'inquisito, peraltro pienamente pro-

sciolto!) servono, aggirando lo spirito e la legge del nuovo codice di procedura penale, e talvolta addirittura di alcune *novelle* al codice penale, a caricare di dubbi, perplessità e riserve le sentenze di assoluzione cui sembra non essersi potuti sottrarre per motivi di fatto e di diritto, contro neanche troppo dissimulati propri intimi desideri.

Con il presente disegno di legge si introduce il ricorso alla Corte di cassazione anche nei confronti di sentenze assolutorie ai fini della correzione della motivazione, espungendo appunto da essa gli *obiter dictum*, al fine di mantenere l'esercizio della funzione giurisdizionale nel solo campo che le compete della pura applicazione delle norme a fatti accertati in un giusto processo secondo il diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 606 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 606-bis. - (*Ricorso contro le sentenze di proscioglimento*). - 1. È ammesso ricorso contro le sentenze di proscioglimento ai fini della correzione della motivazione quando essa contenga considerazioni del tutto estranee all'oggetto del processo o di natura non giuridica o non attinenti al fatto oggetto del giudizio o che esprimono giudizi, valutazioni od opinioni ultranei di carattere storico, politico, etico o relativo a criteri attinenti all'esercizio di funzioni politiche o amministrative non rilevanti ai fini del giudizio penale.

2. Qualora la Corte di cassazione accolga il ricorso, provvede direttamente alla correzione della motivazione e alla pubblicazione della sentenza nel nuovo testo».

